

COMUNE DI GAVARDO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI, BENI IMMOBILI E
PATROCINI AD ENTI, ASSOCIAZIONI O
AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 127 del 15 dicembre 2009
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 18 febbraio al 5 marzo 2010

INDICE

	descrizione	pag.
TIT. I	REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI	
Art. 1	Natura degli interventi	3
Art. 2	Ambito di applicazione	4
Art. 3	Forme di concessione di contributi, patrocini, collaborazioni, beni mobili o immobili	4
Art. 4	Aree di intervento	5
Art. 5	Requisiti e finalità degli interventi	5
Art. 6	Soggetti ammessi	5
Art. 7	Spese ammissibili	6
Art. 8	Responsabilità – titolarità	6
Art. 9	Obblighi – pubblicità	6
Art. 10	Decadenza del beneficio	7
TIT. II	MODALITA' DI EROGAZIONE DIE BENEFICI	
Art. 11	Contributo socio assistenziale	7
Art. 12	Contributo ordinario	7
Art. 13	Contributo straordinario	8
Art. 14	Patrocinio e collaborazione da parte del comune	8
Art. 15	Interventi straordinari	9
TIT. III	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 16	Forme di pubblicità	9
Art. 17	Applicazione e decorrenza	9
Art. 18	Pubblicità del Regolamento	9

TITOLO I

REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 1 Natura degli interventi

1. Con il presente Regolamento il Comune di Gavardo, nell'esercizio dei suoi poteri e della propria autonomia, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla legge n. 15 del 11 febbraio 2005 ed in applicazione dell'art. 4 dello Statuto, determina le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili da utilizzare a condizioni agevolate, nonché l'attribuzione di patrocinio e di vantaggi economici di qualunque genere, a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione per elargire i finanziamenti e i benefici economici di seguito specificati da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
4. La Giunta Comunale si impegna ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, agli enti ed istituzioni pubbliche e private, alle forze sociali e a tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
5. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al comma 5 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede. Esso viene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
7. I vantaggi erogabili si riferiscono alle tipologie sotto specificate:
 - a) **Contributo socio assistenziale**, alle persone fisiche per alcune tipologie di spese sostenute nell'anno di riferimento;
 - b) **Contributo ordinario**, ad enti o associazioni per l'attività annuale ed ordinaria del soggetto o per iniziative e manifestazioni istituzionalmente previste nel relativo statuto;
 - c) **Contributo straordinario**, a persone fisiche, enti o associazioni per l'organizzazione e la realizzazione di singole iniziative;
 - d) **Contributo di liberalità**, a favore di persone fisiche che versino in situazione di effettivo bisogno o di enti, comitati, associazioni, organismi, istituzioni, fondazioni, non aventi fini di lucro o di volontariato;
 - e) **Patrocinio comunale**, a persone fisiche, enti o associazioni per la realizzazione di singole manifestazioni;
 - f) **Partecipazione/concorso/collaborazione/sostegno** dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione di eventi ed iniziative promosse da persone fisiche, enti o associazioni, comitati.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi socio assistenziali per le persone fisiche con riferimento a spese sostenute nell'anno di riferimento, se ed in quanto regolati dal Piano Socio Assistenziale e dalla relativa disciplina economica;
 - b) ai contributi e/o benefici normati e regolati da apposite discipline nazionali, regionali o locali;
 - c) alle agevolazioni riguardanti i tributi e le tariffe dei servizi, disciplinate dagli appositi regolamenti;
 - d) alla concessione di immobili, sale o spazi pubblici per i quali il comune interviene con apposito regolamento.

Art. 3
Forme di concessione di contributi, patrocini, collaborazioni, beni mobili o immobili

1. I contributi ordinari e straordinari sono normalmente concessi anche sotto forma di interventi finanziari a sostegno delle spese effettuate, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato spazi pubblici, immobili o attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei predetti contributi, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede. La concessione in uso stabile deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale. La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e il buono stato di conservazione dell'immobile concesso. La convenzione potrà, altresì, prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.
3. I contributi di liberalità possono consistere nell'attribuzione o nella dismissione diretta, senza l'espletamento di procedure di gara, di beni mobili di modico valore che si trovano nei depositi comunali in quanto si tratta: - di oggetti smarriti non più reclamati nei termini di legge; - di beni mobili oggetto di provvedimenti di formale scarico dall'inventario generale del Comune. Quest'ultimi devono essere assegnati prioritariamente agli enti, comitati, associazioni, organismi, istituzioni, fondazioni, non aventi fini di lucro o di volontariato, che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle loro attività. I beni mobili che possono formare oggetto di contributi/liberalità sono soltanto quelli che risultano inseriti in un apposito elenco che sarà redatto ed approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica. L'attribuzione dei beni in parola deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. I beni suddetti vengono dimessi ed attribuiti nello stato di fatto in cui si trovano. Non possono formare oggetto di contributi/liberalità gli autoveicoli, i ciclomotori ed i motocicli che sono stato interessati da provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca la cui alienazione resta disciplinata dal Codice della Strada.
4. La concessione del patrocinio, del contributo straordinario, della collaborazione ad enti e associazioni consiste nell'apposizione del logo comunale e della relativa dicitura prevista all'art. 9 in tutte le forme pubblicitarie dell'iniziativa programmata. Tale concessione, inoltre può essere accompagnata, nei limiti massimi stabiliti dal provvedimento di assegnazione, da eventuale:

- a) contributo straordinario, nelle forme indicate nel presente provvedimento;
- b) assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale di alcune spese pubblicitarie, fra cui anche la spedizione di inviti;
- c) affissione gratuita del materiale pubblicitario;
- d) eventuale conferimento a carico del comune, di targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza della manifestazione;
- e) utilizzo gratuito di spazi o locali di proprietà comunale o che sono nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 **Aree di intervento**

1. I settori d'intervento del presente provvedimento sono i seguenti:
 - a) attività socio assistenziali e sanitarie;
 - b) iniziative educative, formative ed informative;
 - c) iniziative sportive, ricreative, del tempo libero e turistiche;
 - d) attività di promozione culturale, di tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
 - e) manifestazioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - f) attività di valorizzazione del tessuto economico e commerciale;
 - g) interventi per costituire fondi di solidarietà da utilizzarsi qualora si verificano eventi straordinari o calamità naturali a favore delle persone colpite, nonché interventi per fare fronte a situazioni di emergenza conseguenti a tali eventi straordinari o calamità naturali;
 - h) attività umanitarie in favore di popolazioni disagiate anche a seguito di eventi straordinari o di calamità naturali, di cooperazione allo sviluppo di interventi di solidarietà internazionale e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace e della sicurezza.

Art. 5 **Requisiti e finalità degli interventi**

1. Pena la non erogazione dei benefici previsti all'art. 1, tutte le attività ed iniziative devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) non avere fini di lucro;
 - a) essere effettuate principalmente sul territorio del Comune di Gavardo;
 - b) essere rivolte principalmente alla popolazione gavarde;se;
 - c) essere di particolare interesse e di prestigio per la comunità di Gavardo, anche attraverso il carattere sovracomunale dell'attività;
 - d) presentare tutta la documentazione prevista nel titolo II per ogni tipologia di beneficio.
2. Inoltre, tutte le iniziative devono perseguire uno dei seguenti obiettivi, in base all'area di intervento in cui trovano collocazione:
 - a) attenzione specifica, sostegno e tutela alle persone in condizioni disagiate (malati, inabili, disabili ecc.);
 - b) assistenza e tutela degli anziani;
 - c) formazione educativa, sportiva e culturale dei minori, dei giovani e della famiglia;
 - d) pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero;
 - e) promozione di prodotti, zone e tradizioni locali;
 - f) valorizzazione delle attività economiche, produttive e commerciali del territorio;
 - g) riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e storico di Gavardo;

- h) diffusione della cultura nei suoi molteplici aspetti (musicali, teatrali, cinematografici ecc...);
- i) rivalutazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, dei musei e dei teatri del territorio;
- j) protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Art. 6 **Soggetti ammessi**

L'erogazione dei benefici previsti all'art. 1 può essere disposta a favore dei seguenti soggetti:

- a) persone fisiche;
 - b) enti pubblici;
 - c) associazioni riconosciute e non (di volontariato, di promozione sociale, parrocchie, oratori, d'arma, sportive ecc...);
 - d) fondazioni;
 - e) gruppi o comitati;
2. Non sono ammissibili le domande presentate da partiti o movimenti politici e sindacali.

Art. 7 **Spese ammissibili**

1. Non possono essere inserite nella richiesta di contributo le seguenti spese:
- a) compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di soci, aderenti e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano alla realizzazione delle attività;
 - b) oneri riferiti all'utilizzo di materiale, attrezzature e impianti, dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dal comune o da altri enti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione del progetto patrocinato.

Art. 8 **Responsabilità - Titolarietà**

1. Il Comune di Gavardo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità e titolarità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato i benefici previsti all'art. 1.
2. Nel caso in cui il beneficio si traduca nella concessione di utilizzo di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà del Comune di Gavardo o che sono nella sua disponibilità, il Comune medesimo non assume responsabilità e titolarità alcuna verso terzi per l'uso che ne viene fatto. Il concessionario è tenuto ad avere ed ottenere tutti i permessi, nulla-osta, autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle iniziative.
3. Il Comune, relativamente ai beni mobili oggetto dei contributi/liberalità non è, altresì, in alcun modo responsabile in merito alla presenza di eventuali vizi di costruzione, di difetti di funzionamento o di danni anche derivanti dalla mancanza o da una non adeguata manutenzione o dall'incuria. Il Comune resta estraneo rispetto a richieste di risarcimento o pretese di qualsiasi genere per danni arrecati a terzi dipendenti dall'uso di detti beni.

Art. 9
Obblighi - Pubblicità

1. La concessione del patrocinio, del contributo straordinario, di beni mobili o immobili, vincola il soggetto beneficiario alla realizzazione delle manifestazioni, delle iniziative e delle attività programmate e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:
 - a) alla non erogazione del beneficio;
 - b) alla revoca del patrocinio, collaborazione, uso di beni mobili o immobili;
 - c) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto di quanto erogato;
 - d) alla revoca di quanto concesso.
3. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate successivamente da parte dello stesso soggetto.
4. I beneficiari sono tenuti a rendere noto a tutti, per il tramite di adeguate forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del Comune di Gavardo, mediante l'apposizione del logo comunale e di una delle seguenti diciture : - "con il patrocinio del Comune di Gavardo"; - "con il contributo del Comune di Gavardo"; - "in collaborazione, con la partecipazione, concorso, sostegno, del Comune di Gavardo".

Art. 10
Decadenza del beneficio

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici sopra citati, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il beneficio era stato concesso;
 - b) non venga presentata, nei termini indicati, la documentazione prescritta nel titolo II;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
 - d) non vengano presentate le attestazioni, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 11
Contributo socio assistenziale

1. Come indicato nell'art. 2 del presente regolamento le modalità di erogazione dei contributi socio assistenziali sono rimandate al Piano Socio Assistenziale e alla relativa disciplina economica.

Art. 12
Contributo ordinario

1. La domanda di contributo ordinario, sottoscritta dal rappresentante dell'ente e/o associazione, deve essere presentata, di norma, entro il 31 ottobre dell'anno per il quale si chiede il beneficio e deve avere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa delle attività nell'anno di riferimento;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - c) rendiconto economico della gestione dell'anno precedente;
 - d) copia dell'atto costitutivo o dello statuto nel primo anno di richiesta;
 - e) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario.
2. Considerato quanto previsto agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'ammontare massimo del contributo viene determinato dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre.

Art. 13
Contributo straordinario

1. La domanda di contributo straordinario, sottoscritta dall'organizzatore o dal suo rappresentante, deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, e comunque, di norma, entro il 31 ottobre per le attività che iniziano entro la fine dell'anno solare, e deve avere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa delle attività in programma;
 - b) copia del preventivo finanziario. Per quanto riguarda le entrate vanno indicati anche i contributi di altri enti pubblici e privati.
2. Pena la non erogazione del beneficio e considerato quanto previsto all'art. 10, l'organizzatore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dal termine della manifestazione, la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa sulla realizzazione delle attività programmate;
 - b) copia del rendiconto finanziario.
3. Considerato quanto previsto agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'ammontare massimo del contributo viene determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 14
Patrocinio e collaborazione da parte del Comune

1. La domanda di patrocinio o di partecipazione/concorso/collaborazione/sostegno, sottoscritta dall'organizzatore o dal suo rappresentante, deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e deve avere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa delle attività in programma;
 - b) eventuali ulteriori richieste, come previste dall'art. 3.
2. In ordine alla domanda di patrocinio e delle altre forme di partecipazione/concorso/collaborazione/sostegno decide il Responsabile d'Area, sentito l'Assessore di riferimento ed il Sindaco.
3. Pena la non erogazione in futuro del beneficio e considerato quanto previsto all'art. 10, l'organizzatore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dal termine della manifestazione, la relazione illustrativa sulla realizzazione delle attività programmate.

Art. 15
Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, che interessano il territorio comunale e la popolazione gavardeese, per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti articoli.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Forme di pubblicità

1. L'elenco relativo alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed agli ausili finanziari concessi è inserito nell'Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
2. La pubblicizzazione di tale Albo avviene nei termini e secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo D.P.R.

Art. 17
Applicazione e decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che si è provveduto alla sua duplice pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 76 dello Statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i provvedimenti precedentemente emanati in materia comunque incompatibili con esso.

Art. 18
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere liberamente visione in qualsiasi momento.
2. Lo stesso, inoltre, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Gavardo per consentirne l'accesso gratuito anche per via telematica.